

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che nel giudizio di cui è investito sia invocata una norma dell'ordinamento europeo, sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio nazionale debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina europea in oggetto e sciogla i dubbi sollevati dal giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale sollevi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè alla conformità ai Trattati, della norma emanata dalle istituzioni europee investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma europea controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un giudice le cui sentenze possono essere impuginate, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale e della conseguente statuizione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e i giudici degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla stessa Corte. Sotto tale profilo, è possibile affermare che le sentenze della Corte siano dotate di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze ex art. 99 del Regolamento di procedura della Corte) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione e/o la validità delle norme europee.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020, la Corte si è pronunciata su 41 casi, di cui 14 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 27 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 14 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II semestre 2020, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani, con il settore "Giustizia" che comprende 3 casi, i settori "Appalti pubblici", "Lavoro e politica sociale" e "Ambiente" che comprendono 2 decisioni ciascuno, quindi i settori "Aiuti di Stato", "Mercato interno", "Comunicazioni elettroniche", "Concorrenza" e "Fiscalità e dogane" con un solo caso ciascuno.

Dei casi suddetti, 4 sembrano implicare una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico e, precisamente:

- sentenza C-302/19: "Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio di tale Stato membro": con tale sentenza, la Corte UE ha dichiarato la non compatibilità con il diritto UE - segnatamente con l'art. 12, par. 1, lett. e) della Direttiva 2011/98 - di alcune disposizioni della Legge italiana n. 153/1988, la quale istituisce, in favore dei "lavoratori", la prestazione sociale consistente nell'"assegno per il nucleo familiare". Detta Legge n. 153/1988, infatti, mentre stabilisce che l'entità di tale assegno, ove spettante ad un lavoratore cittadino italiano, venga commisurata al numero dei suoi "familiari" (coniuge, figli minori o maggiorenni "equiparati") anche se gli stessi non risiedono in Italia, per converso prevede, all'art. 2, co. 6 bis, che nel caso in cui il percettore dell'assegno in questione sia un lavoratore cittadino di uno Stato terzo, l'entità dell'assegno medesimo non debba tenere conto dei familiari del predetto se questi ultimi non risiedono sul territorio italiano. La Corte di Giustizia ha ritenuto tali norme contrarie all'art. 12, par. 1, lett. e) della Direttiva 2011/98, il quale impone ad uno Stato UE, nel quale un cittadino di uno Stato "terzo" (cioè extraUE) svolga un'attività lavorativa, di trattare quest'ultimo, con riguardo ai settori della "sicurezza sociale" definiti nel Reg. n. 883/2004 – nel cui ambito ricade anche il predetto "assegno per il nucleo familiare" - su un piede di parità rispetto ai lavoratori che abbiano la cittadinanza del primo Stato. Da tale pronuncia deriva l'obbligo, per tutte le istituzioni italiane competenti al riguardo, di commisurare l'entità dell'assegno per il nucleo familiare, anche per i lavoratori di stati "terzi", al numero dei loro familiari, compresi quelli non residenti in Italia. Ciò implica un aumento della spesa sociale dello Stato italiano, segnatamente per quanto riguarda gli stanziamenti relativi agli "assegno per il nucleo familiare";

- sentenza C-303/19: “Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro”: con tale sentenza, la Corte UE rileva l’incompatibilità con il diritto UE – segnatamente con l’art. 11, par. 1, lett. d) e par. 2 della Direttiva 2003/109/CE – dell’art. 2, co. 6 bis, della Legge italiana n. 153/1988. Questa stabilisce, circa la particolare “prestazione sociale” consistente nell’“assegno familiare” spettante a quanti, cittadini italiani o stranieri, “lavorino” in Italia, quanto segue: 1) che l’entità di tale assegno venga commisurata al numero dei “familiari” del lavoratore (coniuge, figli minori o maggiorenni “equiparati”), anche se gli stessi non hanno la “residenza” in Italia, laddove il lavoratore in questione sia “cittadino italiano”; 2) per converso – ex art. 2, co. 6 - che gli stessi familiari, quando non risiedano in Italia, non siano considerati nel computo dell’assegno familiare in questione, ove il lavoratore avente diritto sia un cittadino di uno Stato “terzo” rispetto alla UE. Ora: il già menzionato art. 11, par. 1, lett. d) della Direttiva 2003/109/CE dispone che il cittadino di Stato “terzo”, ove sia titolare dello status di “soggiornante di lungo periodo” in uno Stato UE (cioè vi soggiorni da almeno 5 anni, legalmente ed ininterrottamente), abbia diritto allo “stesso” trattamento riservato ai propri cittadini, dal predetto Stato, in ordine alle “prestazioni sociali”. In deroga a tale principio, il par. 2 di esso art. 11 stabilisce che uno Stato UE può negare la succitata “parità di trattamento” nei casi in cui il medesimo “soggiornante di lungo periodo”, o i familiari per i quali il predetto chiede la prestazione sociale, non risiedano nello stesso Stato. Tuttavia, la Corte UE ha ritenuto che l’Italia non si sarebbe, esplicitamente, avvalsa di tale deroga nella parte in cui essa attiene alla non residenza in Italia dei “familiari” del “soggiornante di lungo periodo”, ma avrebbe utilizzato espressamente solo la parte di deroga relativa alla non residenza in Italia del medesimo soggiornante, come dall’art. 9, co. 12, lett. c) del D. Lgs. n. 286/1988, modificato dal D. Lgs. n. 3/2007. Di conseguenza, la stessa Corte ha dedotto che ove il “soggiornante di lungo periodo” risieda abitualmente in Italia, lo stesso abbia inderogabilmente diritto alle “stesse” prestazioni sociali spettanti ai cittadini italiani: quindi, ove il medesimo “lavori” in Italia e rientri pertanto nella platea degli aventi diritto al succitato “assegno familiare”, ha sempre diritto a che i suoi familiari ed equiparati, ancorchè residenti non in Italia, vengano sempre considerati nella determinazione dell’entità del predetto assegno, così come i familiari del lavoratore cittadino italiano. Da tale pronunciamento, deriva un aumento della spesa sociale dello Stato italiano, segnatamente per quanto riguarda gli stanziamenti relativi agli “assegno per il nucleo familiare”;
- sentenza C-129/19: “Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che garantiscano un indennizzo equo ed adeguato – Ambito di applicazione – Vittima residente nel territorio dello Stato membro nel quale il reato intenzionale violento è stato commesso – Obbligo di far rientrare tale vittima nel sistema di indennizzo nazionale – Nozione di “indennizzo equo ed adeguato” – Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione”: con tale sentenza, la Corte UE ha rilevato



che l'Italia ha recepito tardivamente l'art. 12, par. 2, della Dir. 2004/80/CE, dandone trasposizione, invece che entro il 1° luglio 2005 come disposto dalla Direttiva stessa, solo nel 2016 con la Legge n. 22/2016. Tuttavia, la stessa L. 22/2016 ha stabilito la propria applicazione retroattiva anche alle situazioni sorte a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2005. Ora: detto art. 12, par. 2 – mentre il resto della Direttiva disciplina il diritto dei cittadini di uno Stato UE, ove risultanti vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio di un altro Stato UE, ad un indennizzo “equo ed adeguato” da parte del secondo Stato, almeno ove il reo sia insolvente o non perseguibile – attribuisce il diritto al medesimo indennizzo, nei confronti dello Stato in cui è commesso il reato, anche alle vittime di reati intenzionali violenti le quali siano cittadine dello stesso Stato. In Italia, l'entità dei ristori statuali, spettanti alle vittime “trasfrontaliere” e “domestiche” di reati intenzionali violenti, viene determinata dal D. M. del 31/08/2017. Quest'ultimo, circa il caso specifico della “violenza sessuale”, stabilisce il corrispondente ristoro ad un massimo di € 4.800,00. Al riguardo, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che un indennizzo di € 4.800,00, attribuito dal legislatore italiano alla vittima di “violenza sessuale”, non appare costituire un indennizzo “equo ed adeguato” come impone la Dir. 2004/80/CE, in quanto non tiene conto delle gravi conseguenze che un tale tipo di reato determina a carico della parte offesa.

Derivano pertanto, dalla presente sentenza della Corte di Giustizia UE, due ordini di conseguenze negative per la finanza pubblica: 1) da una parte, infatti, la Corte UE ha argomentato, dall'inadeguatezza dell'indennizzo statale riconosciuto dalla legge italiana alle vittime “interne” di violenza sessuale, che l'Italia avrebbe omesso, di fatto, di recepire la Dir. 2004/80/CE - circa i casi di violenza sessuale in danno delle stesse vittime - nel periodo tra l'01/07/2005 e l'entrata in vigore della L.22/2016: da ciò, la stessa Corte UE ha dichiarato sussistere la “responsabilità extracontrattuale” dello Stato italiano, nei confronti di esse vittime “domestiche”, per la mancata tempestiva attuazione della medesima Dir. 2004/80/CE. Dall'affermazione di tale responsabilità risarcitoria statale, deriva un aumento della spesa pubblica; 2) dall'altra, la dichiarata inadeguatezza dell'indennizzo in oggetto attribuisce - alle vittime “interne” di violenza sessuale pur consumatasi in vigenza della normativa attuativa di detta Direttiva e, quindi, a partire dall'emanazione della L. 22/2016 - il diritto a percepire dallo Stato italiano una compensazione più consistente di quella stabilita attualmente dal legislatore nazionale, con conseguente aumento, anche sotto tale profilo, della spesa pubblica.

- sentenza C-658/18: “Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Criteri – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 3 – Nozione di “Lavoratore a tempo determinato” – Giudici di Pace e magistrati ordinari – Differenza di trattamento – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “ragioni oggettive”: con tale sentenza, la Corte UE ritiene che la normativa italiana, laddove non concede ai magistrati onorari denominati “Giudici di pace” - quando gli stessi abbiano assunto le loro funzioni prima del 16/08/2017 (vedi D. Lgs. n.116/2017) - il diritto a godere, al pari dei magistrati ordinari, di ferie annuali

retribuite di 30 giorni, risulta contraria, in via di principio, alla clausola 4 dell'Accordo quadro annesso alla Dir. 1999/70: tale clausola proibisce di assoggettare i "lavoratori a tempo determinato" a condizioni di impiego meno favorevoli di quelle riservate ai "lavoratori a tempo indeterminato" oggettivamente comparabili, a meno che alla parità di trattamento non ostino "ragioni oggettive". Più precisamente, infatti, la Corte UE stabilisce che il Giudice di pace – come inquadrabile in un rapporto di subordinazione di tipo amministrativo rispetto ad altre autorità, nonché esplicante un'attività reale, effettiva, non accessoria e non marginale sotto il profilo quantitativo e avente diritto, in ragione di detta attività, ad una retribuzione – deve essere qualificato come "lavoratore" e più precisamente, in quanto reclutato per un periodo limitato di 4 anni (rinnovabile), come "lavoratore a tempo determinato". I lavoratori "a tempo indeterminato" oggettivamente comparabili ai Giudici di pace andrebbero individuati, secondo la stessa Corte UE, nei magistrati "ordinari" (o "professionali"), in quanto preposti "sine die" ad uffici assimilabili, sotto svariati profili, a quelli attribuiti ai magistrati onorari di cui si tratta. Poiché, dunque, i magistrati ordinari godono di un minimo di 30 gg. di ferie annuali retribuite - a fronte dell'assenza di retribuzione delle ferie dei predetti Giudici di pace (con l'eccezione di quelli assunti dopo il 16/08/2017) - la Corte UE ravvisa in proposito, almeno in via di principio, la violazione del principio della parità di trattamento tra i lavoratori "a tempo determinato" e quelli "a tempo indeterminato oggettivamente comparabili", sancito dalla già citata clausola 4. Pur pronunciandosi in tal senso, tuttavia, il giudice UE ritiene che spetti al giudice remittente valutare se la differenza tra le materie devolute alla giurisdizione dei Giudici di pace, da una parte, e quelle rimesse ai magistrati ordinari dall'altra – essendo le prime dotate di una minore complessità delle seconde – integri quelle "ragioni obiettive" che giustificano, per la medesima clausola 4 dell'Accordo quadro, il trattamento "in peius" del "lavoratore a termine" rispetto al lavoratore "a tempo indeterminato" pur comparabile. In ogni caso, il fatto che il legislatore italiano già riconosca un'indennità per le ferie dei Giudici di pace assunti dopo il 16/08/2017, unitamente alle considerazioni esposte nella presente sentenza, inducono a ritenere probabile che le corti italiane riconoscano, anche ai Giudici di pace assunti anteriormente alla predetta data, una qualche forma di retribuzione feriale, con conseguente aumento della spesa pubblica.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel II semestre 2020 risultano n. 27 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Giustizia" che comprende 6 decisioni, cui seguono il settore "Tutela dei dati personali" con 4 casi e, quindi, i settori "Fiscalità e dogane", "Mercato interno" e "Proprietà intellettuale" con 3 casi ciascuno. Seguono, ancora, i settori "Salute" e "Tutela dei consumatori" con 2 casi ognuno e, infine, i settori "Ravvicinamento delle legislazioni", "Lavoro e politica sociale", "Comunicazioni elettroniche" e "Concorrenza" con un solo caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel II semestre del 2020:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2020)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 28/10/2020 Causa C- 608/19 (Italia)	Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 3 – Aiuto “de minimis” – Articolo 6 – Controllo – Imprese che superano il massimale “de minimis” a causa del cumulo con aiuti ottenuti in precedenza – Possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale “de minimis” (Aiuti di Stato)	No
Sentenza del 28/10/2020 Causa C-521/18 (Italia)	Aggiudicazione di appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 13 – Attività relative alla prestazione di servizi postali – Enti aggiudicatori – Imprese pubbliche – Ricevibilità (Appalti pubblici)	No
Sentenza del 26/11/2020 Causa C-835/19 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Aggiudicazione di contratti di concessione – Direttiva 2014/23/UE – Articolo 2, paragrafo 1, primo comma – Articolo 30 – Libertà delle amministrazioni aggiudicatrici di definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario – Normativa nazionale che vieta di ricorrere alla finanza di progetto per i contratti di concessione autostradale (Appalti pubblici)	No
Sentenza del 25/11/2020 Cause C-302/19 (Italia)	Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio di tale Stato membro (Giustizia)	Sì
Sentenza del 25/11/2020 Causa C- 303/19 (Italia)	Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro (Giustizia)	Sì

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 14/10/2020 Causa C-681/18 (Italia)	Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 5, par. 5 – Parità di trattamento – Misure necessarie per evitare il ricorso abusivo al lavoro tramite agenzia interinale – Obbligo, per gli Stati membri, di prevenire missioni successive – Assenza di previsione di limiti nella normativa nazionale – Obbligo di interpretazione conforme (Lavoro e Politica sociale)	No
Sentenza del 18/11/2020 Causa C-299/19 (Italia)	Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2000/35/CE – Nozione di “transazione commerciale” – Nozione di “consegna di merci” e di “prestazione di servizi” – Articolo 1 e articolo 2, punto 1, primo comma – Appalto pubblico di lavori (Mercato interno)	No
Sentenza del 15/10/2020 Causa C-543/19 (Germania)	Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 78 – Articolo 236, paragrafo 1 – Procedura di importazione – Revisione della dichiarazione in dogana – Politica commerciale – Antidumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 – Dazio antidumping definitivo – Impegni su prezzi – Esenzione – Articolo 2, paragrafo 1 – Condizione di presentazione di una fattura corrispondente all’impegno – Omessa menzione di un elemento elencato nell’allegato del Regolamento di esecuzione 2015/82 (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 24/11/2020 Cause C-225/19, C-226/19 (Paesi Bassi)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Codice comunitario dei visti – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 32, paragrafi da 1 a 3 – Decisione di rifiuto di visto – Allegato VI – Modulo uniforme – Motivazione – Minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, o per le relazioni internazionali di uno o di più Stati membri – Articolo 22 – Procedura di consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri – Obiezione al rilascio di un visto – Ricorso contro una decisione di rifiuto di visto – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza dell’ 08/10/2020 Causa C-558/19 (Romania)	Articolo 49 e 63 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Determinazione del reddito imponibile delle società – Soggetti che si trovano in una situazione di interdipendenza – Beneficio straordinario concesso da una succursale residente ad una società non residente – Rettifica dei redditi imponibili della succursale di una società non residente – Mancata rettifica dei redditi imponibili in caso di beneficio identico concesso dalla sua succursale ad una società residente – Principio di libera concorrenza – Restrizione alla libertà di stabilimento – Giustificazione – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Proporzionalità (Mercato interno)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 17/12/2020 Causa C-607/19 (Germania)	Marchi dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 55, paragrafo 1 – Decadenza dai diritti connessi al marchio dell'Unione – Marchio dell'Unione che non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni – Scadenza del termine del periodo di cinque anni – Data della valutazione (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 17/12/2020 Causa C-693/18 (Francia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 3, punto 10 – Articolo 5, paragrafo 2 – Impianto di manipolazione – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissione di sostanze inquinanti – Programma integrato nella centralina di controllo del motore – Tecnologie e strategie che consentono di ridurre la produzione di emissioni di sostanze inquinanti (Ravvicinamento delle legislazioni)	No
Sentenza dell' 01/10/2020 Causa C-526/19 (Francia)	Sicurezza alimentare – Nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari – Regolamento (CE) n. 258/97 – Articolo 1, paragrafo 2, lett. e) – Nozione di “ingredienti alimentari isolati a partire da animali” – Immissione in commercio – Insetti interi destinati al consumo umano (Salute)	No
Sentenza del 29/10/2020 Causa C-243/19 (Lettonia)	Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 20, paragrafo 2 – Direttiva 2011/24/UE – Articolo 8, paragrafi 1 e 5 nonché paragrafo 6, lett. d) – Assicurazione malattia – Cure ospedaliere prestate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione – Rifiuto di autorizzazione preventiva – Cure ospedaliere che possono essere prestate efficacemente nello Stato membro di affiliazione – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Differenza di trattamento fondata sulla religione (Salute)	No
Sentenza dell' 01/10/2020 Causa C-485/18 (Francia)	Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e articolo 26, paragrafo 2, lettera a) – Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti – Omissione che può indurre in errore il consumatore – Articolo 38, paragrafo 1 – Materie espressamente armonizzate – Articolo 39, paragrafo 2 – Adozione di disposizioni nazionali che prevedono ulteriori indicazioni obbligatorie relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di tipi o categorie specifiche di alimenti – Presupposti – Esistenza di un nesso comprovato tra una o più qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza – Nozioni di “nesso comprovato” e di “qualità” – Elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni – Disposizione nazionale che prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine nazionale, europea o extra-europea del latte (Tutela dei consumatori)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell' 11/11/2020 Causa C-61/19 (Romania)	Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 4, punto 11, e articolo 6, paragrafo 1, lettera a) – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Raccolta e conservazione delle copie di documenti d'identità da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione mobile – Nozione di "consenso" della persona interessata – Manifestazione di volontà libera, specifica e informata – Dichiarazione di consenso mediante una casella da selezionare – Sottoscrizione del contratto da parte della persona interessata – Onere della prova (Tutela dei dati personali)	No
Sentenza del 06/10/2020 Cause C-245/19 e C-246/19 (Lussemburgo)	Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Articoli 1 e 5 – Ingiunzione di comunicare informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, che agisce a seguito di una richiesta di scambio di informazioni dell'autorità competente di un altro Stato membro – Persona detentrica delle informazioni di cui l'autorità competente del primo Stato membro ingiunge la comunicazione – Contribuente oggetto dell'indagine da cui trae origine la richiesta dell'autorità competente del secondo Stato membro – Soggetti terzi con i quali detto contribuente intrattiene rapporti giuridici, bancari, finanziari o, più in generale, economici. Tutela giurisdizionale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad un ricorso effettivo – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione – Base giuridica – Rispetto del contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo – Sussistenza di un rimedio giurisdizionale che consenta ai soggetti di cui trattasi di ottenere un controllo effettivo di tutte le questioni materiali e giuridiche rilevanti nonché una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione – Obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell'Unione – Lotta all'evasione e all'elusione fiscali internazionali – Proporzionalità – Carattere "prevedibilmente pertinente" delle informazioni su cui verte l'ingiunzione di comunicazione – Sindacato giurisdizionale – Portata – Elementi personali, temporali e materiali da prendere in considerazione (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 19/11/2020 Causa C-454/19 (Germania)	Cittadinanza dell'Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Incriminazione penale che riguarda in modo specifico la sottrazione internazionale di minori – Restrizione – Giustificazione – Tutela del minore – Proporzionalità (Giustizia e diritti fondamentali)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell' 01/12/2020 Causa C-815/18 (Paesi Bassi)	Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3, e articolo 2, paragrafo 1 – Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi – Autisti del trasporto internazionale su strada – Ambito di applicazione – Nozione di "lavoratore distaccato" – Trasporti di cabotaggio – Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 8 – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Contratti collettivi dichiarati di applicazione generale (Lavoro e politica sociale)	No
Sentenza del 03/12/2020 Causa C-311/19 (Repubblica Ceca)	Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che vieta l'esercizio di giochi d'azzardo in taluni luoghi – Applicabilità dell'art. 56 TFUE – Esistenza di un elemento transfrontaliero (Mercato interno)	No
Sentenza del 22/10/2020 Cause C-720/18 e C-721/18 (Germania)	Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 12, paragrafo 1 – Uso effettivo di un marchio – Onere della prova – Articolo 13 – Prova dell'uso "per parte dei prodotti o servizi" – Marchio che designa un modello di automobile la cui produzione è stata interrotta – Utilizzo del marchio per i pezzi di ricambio nonché per i servizi relativi a tale modello – Utilizzo del marchio per automobili usate – Articolo 351 TFUE – Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera – Reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 06/10/2020 Causa C-623/17 (Regno Unito)	Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione – Salvaguardia della sicurezza nazionale – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 – articolo 4, paragrafo 2, TUE (Tutela dati personali)	No
Sentenza del 06/10/2020 Cause C-511/18 e C-512/18 (Francia) e C-520/18 (Belgio)	Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Fornitori di servizi di Hosting e fornitori di accesso a Internet – Conservazione generalizzata ed indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione – Analisi automatizzata dei dati – Accesso in tempo reale ai dati – Salvaguardia della sicurezza nazionale e lotta al terrorismo – Lotta alla criminalità – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Direttiva 2000/31/CE – Ambito di applicazione – Carta dei diritti	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	fondamentali dell'Unione europea – Articoli 4, da 6 a 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2, TUE (Tutela dati personali)	
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-411/19 (Italia)	Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6 – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Realizzazione di una tratta stradale – Valutazione dell'incidenza di tale progetto sulla zona speciale di conservazione interessata – Autorizzazione – Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (Ambiente)	No
Sentenza del 17/09/2020 Causa C-92/19 (Italia)	Promozione della cogenerazione – Normativa nazionale che prevede un regime di sostegno – Regime di sostegno a favore di impianti di cogenerazione non ad alto rendimento esteso oltre il 31 dicembre 2010 (Ambiente)	No
Sentenza del 03/09/2020 Causa C-719/18 (Italia)	Articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Libertà e pluralismo dei media – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 15 e 16 – Normativa nazionale che vieta ad un'impresa dotata di un significativo potere di mercato in un settore di raggiungere una "rilevante dimensione economica" in un altro settore – Calcolo dei ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel settore dei media – Definizione del settore delle comunicazioni elettroniche – Limitazione ai mercati oggetto di regolamentazione ex ante – Considerazione dei ricavi delle società collegate – Fissazione di una soglia di ricavi diversa per le società attive nel settore delle comunicazioni elettroniche (Comunicazioni elettroniche)	No
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-686/18 (Italia)	Ricevibilità – Articoli 63 e seguenti TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articoli 107 e seguenti TFUE – Aiuti di Stato – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Libertà di impresa – Diritto di proprietà – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – Articolo 29 – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 6, paragrafo 4 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici attribuiti alla Banca Centrale Europea (BCE) – Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 – Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti – Normativa nazionale che impone una soglia di attivo alle banche popolari costituite in forma di società cooperative e consente di limitare il diritto al rimborso delle azioni dei soci recedenti (Concorrenza)	No
Sentenza dell' 16/07/2020 Causa C-496/19 (Italia)	Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Controllo delle merci – Domanda di revisione della dichiarazione in dogana – Controllo a posteriori (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-129/19 (Italia)	Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che garantiscano un indennizzo equo ed adeguato – Ambito di applicazione – Vittima residente nel territorio dello Stato membro nel quale il reato intenzionale violento è stato commesso – Obbligo di far rientrare tale vittima nel sistema	Sì

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	di indennizzo nazionale – Nozione di “indennizzo equo ed adeguato” – Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione (Giustizia e diritti fondamentali)	
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-658/18 (Italia)	Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Criteri – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 3 – Nozione di “lavoratore a tempo determinato” – Giudici di pace e magistrati ordinari – Differenza di trattamento – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “ragioni oggettive” (Lavoro e politica sociale)	Sì
Sentenza del 03/09/2020 Causa C-539/19 (Germania)	Roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione europea – Regolamento (UE) n. 531/2012 – Articolo 6 bis – Articolo 6 sexies, paragrafo 3 – Obbligo per i fornitori di roaming di applicare automaticamente la tariffa di roaming regolamentata – Applicazione ai consumatori che hanno optato per una tariffa di roaming specifica anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 531/2012 (Comunicazioni elettroniche)	No
Sentenza del 03/09/2020 Causa C-186/19 (Paesi Bassi)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale – Competenze esclusive – Articolo 24, punto 5 – Controversie in materia di esecuzione delle decisioni – Domanda di un’organizzazione internazionale fondata sull’immunità dall’esecuzione e diretta alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi nonché al divieto di imporre nuovamente un sequestro (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 09/07/2020 Causa C-199/19 (Polonia)	Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Nozione di “transazione commerciale” – Prestazione di servizi – Articolo 2, punto 1 – Contratto di locazione – Pagamenti periodici – Termini di pagamento che prevedono il versamento a rate – Articolo 5 – Portata (Mercato interno)	No
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-686/19 (Lettonia)	Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Spese connesse alla proroga del credito (Tutela dei consumatori)	No
Sentenza del 16/09/2020 Causa C-462/19 (Spagna)	Nozione di “giurisdizione” ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Criteri – Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza, Spagna) – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (Concorrenza)	No
Sentenza del 16/09/2020 Causa C-674/19 (Lituania)	Struttura e aliquote dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 2, paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco” – Nozione di “tabacchi da fumo” – Tabacco per pipa ad acqua (narghilè) (Fiscaltà e dogane)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 02/07/2020 Causa C-18/19 (Germania)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/Ce – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Condizioni di trattenimento – Articolo 16, paragrafo 1 – Trattenimento in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento – Cittadino di un paese terzo che rappresenta una minaccia grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-249/19 (Romania)	Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Norme uniformi – Articolo 10 – Applicazione della legge del foro (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 24/09/2020 Causa C-195/20 PPU (Germania)	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Effetti della consegna – Articolo 27 – Eventuali azioni penali per altri reati – Regola della specialità (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 09/07/2020 Causa C-264/19 (Germania)	Diritto d’autore e diritti connessi – Piattaforma di video online – Caricamento di un nfilm senza il consenso del titolare – Procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 8 – Diritto d’informazione del richiedente – Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “indirizzo” – Indirizzo di posta elettronica, indirizzo IP e numero di telefono – Esclusione (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-311/18 (Irlanda)	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali-Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea-Articoli 7, 8 e 47-Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2-Ambito di applicazione – Trasferimento a fini commerciali di dati personali verso paesi terzi-Articolo 45-Decisione di adeguatezza della Commissione – Articolo 46-Trasferimento soggetto a garanzie adeguate – Articolo 58-Poteri delle autorità di controllo-Trattamento da parte delle pubbliche autorità di un paese terzo, ai fini di sicurezza nazionale, dei dati trasferiti-Valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione garantito in un paese terzo-Decisione 2010/87/UE-Clausole tipo di protezione per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi-Garanzie appropriate offerte dal titolare del trattamento – Validità- Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250-Adeguatezza della protezione garantita dallo scudo Unione europea-Stati Uniti per la privacy-Validità – Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall’Unione europea verso gli Stati Uniti (Tutela dati personali)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2020, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale n. 3 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2020.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2020

SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci
SA 48171	Alitalia

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2020, sono 5 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Per il caso SA.38399 "Tassazione dei porti", con decisione C(2020) 8498 final del 4 dicembre 2020 (decisione negativa, senza recupero), la Commissione europea ha qualificato l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società in favore delle Autorità di Sistema Portuale (SA.38399) come aiuto esistente incompatibile con il mercato interno e, conseguentemente, ha ordinato alle Autorità italiane di procedere con l'abolizione di tale esenzione. In caso di mancata esecuzione della decisione della CE entro il 31 dicembre 2021, l'Italia dovrà recuperare le esenzioni concesse.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2020

Numero	Oggetto	Data Decisione
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR	02/03/2020
SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)	02/03/2020
SA 38399	Tassazione dei Porti (decisione negativa senza recupero ma con obbligo di adeguamento normativo)	04/12/2020

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2020, sono 6 i casi sui quali la Corte di Giustizia risulta essersi già pronunciata, per lo meno una prima volta con sentenza di mero accertamento ex art. 258 TFUE, circa l'inadempimento della Repubblica italiana all'obbligo di attivare le necessarie procedure di recupero di aiuti di Stato incompatibili con le norme UE, come evidenziato nella seguente Tabella. Per quanto riguarda 3 dei procedimenti menzionati, peraltro – precisamente indicati come CR 49/1998 (Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)), CR 81/1997 (Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia), CR 1/2004 (Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna) - la Corte UE, alla fine del II semestre 2020, risulta avere già emesso una seconda sentenza a norma e per gli effetti dell'art. 260 TFUE, con la quale ha irrogato all'Italia pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a ribadire l'obbligo di recupero, all'erario pubblico, degli aiuti illegittimamente erogati.